



COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 04-10-2018

Ufficio: SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA-AMBIENTE

Oggetto: Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare da PM10. Limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto (abbruciamenti vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento), per lo spandimento di liquami zootecnici. Stagione invernale 2018/2019.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre, il Sindaco Cecchinato Matteo,

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- in data 13/09/2018 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM₁₀ (n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³), nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Mandria;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, e che tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in

essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 1. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale 1/10/2018 – 31/03/2019;
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
 3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, e che lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti, precisando che al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

VISTI gli esiti degli incontri:

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi il 6/09/2018 – dove sono stati riportati le azioni e gli adempimenti derivanti dall'Accordo di bacino, da attuare a partire dal 1/10/2018, e sono state fornite puntuali indicazioni in merito alle categorie coinvolte dai blocchi ed alle proposte di deroga, al fine di garantire una corretta declinazione e un'omogeneità di azione; ai comuni è stata demandata la predisposizione delle opportune ordinanze sindacali;
- del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 14/09/2018 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure per la prossima stagione invernale 2018/19 previste dall'Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S., relative in particolare al traffico veicolare;

ATTESA LA NECESSITA' di attuare quanto previsto dall'Accordo Padano e dal CIS al fine del rispetto dei limiti a tutela della salute;

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la Legge 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D.Lgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;
- il Dlgs 155/2010 *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- il DPR 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*”;

- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la Disposizione del TTZ “IT0510” Agglomerato di Padova” n. 38 del 14/09/2018;
- lo Statuto del Comune di Casalserugo;

ORDINA

dal **01/10/2018 al 31/03/2019**, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:

con livello “Nessuna allerta” – verde:

1. adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV N. 122/2015 “*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6bis del D.Lgs. 152/2006*”, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
2. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “2 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017);
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

con livello di allerta 1° - arancio:

4. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
5. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali*;
6. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
7. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
8. divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
9. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017;
10. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato

conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

con **livello di allerta 2° - rosso**:

7. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
8. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali*;
9. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
10. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
11. divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
12. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017;
13. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

INVITA

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;

AVVISA

- che se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio o da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedessero per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiverà e rimarrà valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), avverrà se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzerà una delle due seguenti condizioni:

- *la concentrazione misurata nel giorno precedente al giorno di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso di misurazione e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
 - *si verificano misure al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ per due giorni consecutivi nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo;*
- precisando che il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale www.comune.casalsserugo.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

INFORMA

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
(Arch. Matteo Cecchinato)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
ARCH.CECCHINATO MATTEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2018 al 19-10-2018

Li 04-10-2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE